

Nuova Legge - Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati.

Norme applicabili dalla data di entrata in vigore della legge

Le previsioni di cui all'articolo 28 e le norme elencate al comma 9 dello stesso articolo sono applicabili dalla data di entrata in vigore della legge, in **grassetto** sono evidenziati gli articoli che si applicano anche alle autorizzazioni e concessioni in essere.

Articolo 28 – “Norme transitorie e finali”

1. La Giunta regionale:

- a) *entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge predisporre e trasmettere la proposta di atto di indirizzo al Consiglio regionale ai fini dell'approvazione;*
- b) *entro dodici mesi dall'approvazione dell'atto di indirizzo, determina, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), le modalità e le disposizioni tecnico-amministrative da osservare per la predisposizione dei PAE.*

2. I piani delle cave approvati secondo quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava), la cui approvazione sia avvenuta successivamente alla entrata in vigore della normativa attuativa della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno del 2001, n. 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, per i quali sia scaduto il termine di cui all'articolo 10, comma 4 quater, della l.r. 14/1998, riacquistano efficacia, fermi restando gli effetti nel frattempo prodotti o derivanti da tale scadenza, dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla pubblicazione nel BURL del corrispondente PAE, approvato ai sensi dell'articolo 10, comma 5, e comunque per non oltre due anni dalla data di approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo.

3. I piani delle cave approvati secondo quanto previsto dalla l.r. 14/1998, la cui approvazione sia avvenuta successivamente alla entrata in vigore della normativa attuativa della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno del 2001, n. 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, per i quali l'inefficacia, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 quater, della l.r. 14/1998, intercorra tra la data di entrata in vigore della presente legge e quella di approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, restano efficaci fino alla pubblicazione nel BURL del corrispondente PAE, approvato ai sensi dell'articolo 10, comma 5, e comunque per non oltre due anni dalla data di approvazione del provvedimento di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo.

4. Nel territorio provinciale in cui il relativo piano delle cave sia stato approvato in data anteriore a quella di entrata in vigore della normativa attuativa della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno del 2001, n. 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e sia scaduto il termine di cui all'articolo 10, comma 4 quater, della l.r. 14/1998, è possibile procedere, da parte delle province o della Città metropolitana di Milano, all'autorizzazione o concessione delle cave, nonché agli ampliamenti, alle varianti o anche alla proroga delle autorizzazioni già rilasciate, per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si sia conclusa positivamente la procedura di VIA o sia stata conclusa la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA con provvedimento di esclusione della VIA. Tale possibilità è consentita fino all'approvazione dei nuovi piani e, comunque, per non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con necessaria adozione, entro cinque anni dall'approvazione di tali piani, dei corrispondenti PAE, di cui all'articolo 10, comma 3, della presente legge; il nuovo piano approvato ai sensi della l.r. 14/1998 resta efficace fino alla pubblicazione del PAE, secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 5, della presente legge.

5. I piani delle cave già adottati alla data di approvazione delle modalità e disposizioni tecnico-amministrative di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, sono approvati e disciplinati ai sensi della l.r. 14/1998.

6. Per i piani diversi dai casi di cui ai commi 2, 3 e 4 le province e la Città metropolitana di Milano, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avviano il procedimento di adozione del nuovo Piano delle attività estrattive secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 3. I piani delle cave di cui al presente

comma restano efficaci fino alla pubblicazione nel BURL del corrispondente PAE, approvato entro il termine di cui all'articolo 10, comma 5.

7. Se entro la scadenza di cui al primo periodo del comma 6 non è stato avviato il procedimento di adozione del PAE, alla provincia o alla Città metropolitana di Milano inadempiente è precluso il rilascio, fino all'effettivo avvio di tale procedimento, delle autorizzazioni, concessioni o proroghe riferite al piano delle cave approvato ai sensi della l.r. 14/1998.

8. Fatto salvo quanto previsto al comma 9, lettera e), fino alla pubblicazione nel BURL dei PAE i procedimenti di autorizzazione e di concessione, ivi compresi quelli di cui al comma 4, restano gestiti ai sensi della l.r. 14/1998 e i relativi provvedimenti conservano efficacia fino alla loro scadenza, ferma restando l'applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, degli articoli 18, 19 e 20 della stessa l.r. 14/1998.

9. Oltre alle previsioni di cui al presente articolo, le seguenti disposizioni sono applicabili dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo quanto previsto, nelle more della pubblicazione nel BURL dei PAE, dal presente comma:

- a) **articolo 11, comma 6, articolo 15, commi 1, 4 e 5**, e articolo 19, comma 7;
- b) articolo 4;
- c) articoli 12, comma 19, lettere e) e g), e 26, comma 4;
- d) **articolo 18, comma 3**, per quanto riguarda le modalità e i criteri di riparto dei proventi delle tariffe dei diritti di escavazione, rispettivamente tra i comuni sede dell'attività estrattiva e quelli interessati dagli impatti evidenziati nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA e tra le province e la Città metropolitana di Milano, nel rispetto delle previste finalità per l'utilizzo di tali somme, ferma restando la quota spettante alla Regione per le autorizzazioni e le concessioni rilasciate dagli enti competenti;
- e) articolo 20 e relativo riparto delle competenze per l'esercizio delle funzioni ivi previste, fatta salva l'applicazione della l.r. 14/1998 per quanto riguarda la disciplina dei piani delle cave, delle autorizzazioni o concessioni e della sanzione amministrativa di cui al comma 5 dello stesso articolo 20 relativamente ai procedimenti avviati dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- f) articolo 24, con definizione, da parte della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei termini e delle modalità per la composizione, il rinnovo e il funzionamento del comitato consultivo regionale per le attività estrattive di cava di cui al comma 9 dello stesso articolo 24; le consulte provinciali e metropolitana per le attività estrattive di cava possono essere costituite dal primo rinnovo dei rispettivi consigli provinciali e metropolitano, successivo all'entrata in vigore della presente legge; nelle more della nomina dei componenti del comitato e delle consulte di cui alla presente lettera, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 33 e 34 della l.r. 14/1998;
- g) articoli 6, 19, comma 9, 23 e 29.

10. Durante il periodo di riacquisizione dell'efficacia, ai sensi del presente articolo, dei piani delle cave di cui ai commi 2, 3 e 6, e comunque entro e non oltre la scadenza di tale termine, sono consentite revisioni, anche riferite a singoli bacini o ad ambiti territoriali estrattivi, esclusivamente ove necessario al fine di soddisfare fabbisogni di materiale per le filiere produttive o per la realizzazione delle opere pubbliche, fatta salva l'effettuazione della valutazione ambientale strategica. Gli effetti delle revisioni operano limitatamente al perdurare dell'efficacia dei piani interessati, nei termini e ai sensi di cui al precedente periodo.

11. Le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 1 e 5, e quelle di cui all'articolo 18, comma 3, in riferimento alle previsioni di cui al comma 9, lettera d), e quella di cui all'articolo 11, comma 6, si applicano anche alle autorizzazioni e concessioni, nonché, limitatamente alla disposizione di cui all'articolo 11, comma 6, anche ai piani di cui alla l.r. 14/1998, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Al fine di favorire la riqualificazione territoriale e di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili, sono istruibili, ai sensi del Programma energetico ambientale regionale e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 77/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge 108/2021, i progetti di impianti fotovoltaici localizzati entro le aree di cave cessate abbandonate e in condizioni di degrado ambientale alla data di approvazione della presente legge, anche qualora tali aree siano classificate agricole dagli strumenti

pianificatori locali, a condizione che tali progetti siano integrati in un complessivo progetto di recupero ambientale dell'area di cava, da presentare all'autorità competente di cui all'articolo 28, comma 1, lett. e bis), della l.r. 26/2003 e da valutare nell'ambito delle procedure abilitative previste ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) e del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), ferme restando le prescritte valutazioni paesaggistiche e ambientali.

13. *Nei laghi di cava cessata sono istruibili, ai sensi del Programma energetico ambientale regionale, progetti di impianti fotovoltaici flottanti, interessanti una superficie massima del 50 per cento dello specchio d'acqua, mantenendo una distanza minima del perimetro dell'impianto non inferiore a 20 metri dalle sponde ed escludendo le aree in cui la profondità idrica sia uguale o inferiore ai 3 metri, da realizzare in modo tale da non impedire gli ulteriori utilizzi dei laghi di cava in condizioni di sicurezza, a fronte della assunzione, nel progetto di impianto interessato, degli accorgimenti idonei a garantire un adeguato inserimento ambientale e paesaggistico, da valutare nell'ambito delle procedure abilitative previste ai sensi del d.lgs. 387/2003 e del d.lgs. 28/2011, ferme restando le prescritte valutazioni paesaggistiche e ambientali.*

14. *Per l'installazione di impianti fotovoltaici in aree di cava con attività estrattiva in corso, non è richiesta la modifica del progetto di gestione produttiva dell'area e del relativo progetto attuativo e si applicano le disposizioni della normativa di settore per l'acquisizione dei titoli abilitativi prescritti per gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili previste dal d.lgs. 387/2003 e dal d.lgs. 28/2011, ivi comprese le prescritte valutazioni paesaggistiche e ambientali. Nell'ambito del procedimento di cui al primo periodo è acquisito anche il parere dell'autorità competente all'autorizzazione dell'attività estrattiva attestante la compatibilità dell'installazione di tali impianti con l'esercizio dell'attività stessa e con il recupero delle aree previste dal progetto di coltivazione, anche con previsione di interventi di recupero sostitutivi, di almeno pari valore, qualora la realizzazione del progetto di impianto fotovoltaico interessi interventi di recupero ambientale già contenuti nel progetto dell'attività estrattiva autorizzato.*

15. *Le disposizioni di cui ai commi da 12 a 14 si applicano alle istanze per la realizzazione di impianti fotovoltaici presentate tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di approvazione dell'aggiornamento della nuova programmazione regionale in materia di energia e clima.*

16. *Il riacquisto dell'efficacia dei piani delle cave scaduti di cui al presente articolo si applica, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, esclusivamente a quelli di ultima pregressa vigenza, in riferimento a ciascun settore merceologico, ai sensi della l.r. 14/1998.*

17. *Ove non diversamente disposto e in quanto applicabile, ogni richiamo all'autorizzazione all'attività di cava, previsto dalla presente legge, si intende riferito anche alla concessione dell'attività di cava.*

Elenco delle disposizioni applicabili dalla data di entrata in vigore della legge.

- articolo 4 - "Promozione dello sviluppo sostenibile e dell'economia circolare"
- articolo 6 "Disciplina attuativa della coltivazione delle sostanze minerali di cava"
- **articolo 15, commi 1, 4 e 5** - "Incentivazione dell'utilizzo dei materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti"
- **articolo 11 comma 6** - "Rapporti con atti di pianificazione e programmazione regionale e locale. Revisione e adeguamenti del PAE"
- articolo 12, comma 19, lettere e) e g) - "Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e dei relativi impianti e pertinenze"
- articolo 26, comma 4 - "Vigilanza"
- **articolo 18, comma 3** - "Tariffe dei diritti di escavazione", per quanto riguarda le modalità e i criteri di riparto dei proventi delle tariffe dei diritti di escavazione, rispettivamente tra i comuni sede dell'attività estrattiva e quelli interessati dagli impatti evidenziati nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA e tra le province e la Città metropolitana di Milano, nel rispetto delle

previste finalità per l'utilizzo di tali somme, ferma restando la quota spettante alla Regione per le autorizzazioni e le concessioni rilasciate dagli enti competenti

- articolo 19, comma 7 e 9 - "Opere di mitigazione, recupero e compensazioni ambientali"
- articolo 20 - "Reperimento di materiale per opere pubbliche ed estrazione di materiale non prevista dal PAE", relativo riparto delle competenze per l'esercizio delle funzioni ivi previste, fatta salva l'applicazione della l.r. 14/1998 per quanto riguarda la disciplina dei piani delle cave, delle autorizzazioni o concessioni e della sanzione amministrativa di cui al comma 5 dello stesso articolo 20 relativamente ai procedimenti avviati dalla data di entrata in vigore della presente legge
- articolo 23 - "Catasto regionale delle cave"
- articolo 24 - "Consulte provinciali e metropolitana e comitato consultivo regionale per le attività estrattive di cava"
- articolo 29 - "Abrogazione".

Articolo 4 - "Promozione dello sviluppo sostenibile e dell'economia circolare"

1. *In attuazione dei principi dello sviluppo sostenibile, dell'economia circolare, nonché di quant'altro previsto all'articolo 1, comma 2, la Regione, le province, la Città metropolitana di Milano e i comuni promuovono lo sviluppo delle energie rinnovabili nelle aree di cava e l'uso efficiente delle materie prime di cava, nonché il riciclaggio e il riutilizzo dei materiali alle stesse alternative, al fine di ridurre il consumo di materie prime, sostenere lo sviluppo economico e ridurre le possibili incidenze negative sull'ambiente.*

2. *Al fine di favorire, anche nell'ambito di progetti di opere pubbliche, l'utilizzo di materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative, limitando il ricorso alle cave di riserva per opere pubbliche di cui all'articolo 20, commi 1 e 6, lettera f), la Regione rende disponibile una banca dati di tali materiali che costituisce una sezione specifica dell'applicativo web di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche). Tale banca dati indica quantità e tipologie dei materiali disponibili presso gli impianti di recupero rifiuti e il suo aggiornamento è effettuato dai gestori degli stessi impianti.*

3. *La Regione riconosce e promuove l'adozione di sistemi di gestione della qualità, il risparmio energetico, l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile e l'innovazione tecnologica nell'attività estrattiva, con l'obiettivo di migliorare lo sviluppo industriale del settore, la salute e la sicurezza sul lavoro anche mediante l'utilizzo di sistemi basati su tecnologie avanzate e, nel contempo, tutelare l'ambiente e migliorare la qualità del paesaggio, anche mediante la riduzione delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 17 e degli oneri di cui all'articolo 18. L'entità della riduzione degli oneri tariffari derivante dall'applicazione delle misure incentivanti di cui alla presente legge non può, in ogni caso, superare il 20 per cento dell'importo dovuto, dallo stesso operatore, ai sensi dell'articolo 18.*

4. *La Regione favorisce, secondo la disciplina nazionale ed europea vigente, l'adozione di marchi collettivi di qualità dei materiali lapidei da parte degli operatori e delle associazioni di imprenditori del settore, al fine di qualificare e valorizzare i materiali di cava estratti nel territorio regionale.*

5. *La Giunta regionale definisce:*

- a) *gli strumenti per favorire l'utilizzo di materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative nelle opere pubbliche;*
- b) *le misure incentivanti di cui al comma 3 e la disciplina della relativa procedura d'accesso, nonché i requisiti qualificanti e i comportamenti virtuosi che gli operatori interessati alle stesse misure devono dimostrare di possedere.*

6. *La Giunta regionale provvede, altresì, in relazione alle misure incentivanti di cui ai commi 3, 4 e 5, lettera b), agli adempimenti di cui all'articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea).*

Art. 6 - "Disciplina attuativa della coltivazione delle sostanze minerali di cava"

1. La Giunta regionale disciplina con una o più deliberazioni le modalità tecnico operative di attuazione e applicazione della presente legge e, in particolare:

- a) le autorizzazioni e i progetti di coltivazione e recupero ai sensi dell'articolo 12, comma 19;
- b) la definizione delle compensazioni ambientali, nei limiti degli impatti non mitigabili;
- c) gli strumenti e le misure incentivanti di cui all'articolo 4, comma 3, e all'articolo 15, commi 1 e 5;
- d) lo schema di accordo tra l'operatore e il comune o i comuni territorialmente interessati di cui all'articolo 12, comma 4, finalizzato a promuovere la condivisione delle scelte progettuali dell'attività estrattiva, in coerenza con la convenzione redatta secondo lo schema tipo di cui alla lettera f);
- e) il rilascio delle concessioni e le modalità di corresponsione dell'indennizzo di cui all'articolo 14, comma 8;
- f) lo schema tipo e le modalità di stipula della convenzione di cui all'articolo 16, commi 1 e 4;
- g) la quantificazione delle garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 5;
- h) le procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative per l'estrazione di sostanze minerali di cava;
- i) le modalità e i termini per le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 22;
- j) le tariffe e le modalità di versamento degli oneri derivanti dalle attività di cui all'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE), sulla base del costo effettivo del servizio.

Art. 11 – “Rapporti con atti di pianificazione e programmazione regionale e locale. Revisione e adeguamenti del PAE”

6. La pubblicazione nel BURL della certificazione dell'avvenuto recupero di una cava, o di una sua parte, effettuata ai sensi dell'articolo 19, comma 2, costituisce stralcio dal PAE dell'area recuperata.

Art. 12 – “Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva e dei relativi impianti e pertinenze”

19. La Giunta regionale specifica:

- e) i contenuti del piano di monitoraggio ambientale dell'attività estrattiva di cava, redatto ai sensi del d.lgs. 152/2006 e dell'articolo 8 della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di impatto ambientale);
- g) la disciplina per la quantificazione della quota parte della tariffa di cui al comma 11, lettera e), e le relative modalità di riparto, che tengano conto dell'entità degli impatti ambientali dell'attività estrattiva.

Art. 15 - “Incentivazione al risparmio di materie prime e all'utilizzo dei materiali inerti provenienti dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti”

1. Al fine di incentivare il risparmio di materie prime, in caso vengano effettuate attività di recupero o riciclo di rifiuti, anche non localizzate nel medesimo sedime di cava, in proporzione al volume di rifiuti recuperati o riciclati e commercializzati in luogo dei materiali di cava:

- a) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva può essere prorogata fino a due anni, ulteriori rispetto ai termini di cui all'articolo 12, comma 12, al ricorrere dei presupposti di cui allo stesso comma 12;
- b) l'entità delle somme di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a) all'articolo 18, sono ridotte in misura non superiore al 20 per cento.

4. La Giunta regionale specifica:

- a) l'entità della riduzione delle somme di cui all'articolo 18 nei casi di cui ai commi 1 e 5;
- b) le condizioni e le modalità della proroga prevista al comma 1, lettera a), e della relativa applicabilità anche ai casi di cui al comma 5.

5. Per il settore delle pietre ornamentali gli incentivi di cui al comma 1 si applicano ai risparmi di materia prima conseguiti anche mediante l'ottimizzazione della resa di produzione dei blocchi lapidei di pietra naturale da taglio rispetto alla produzione di pietrisco.

Art. 18 – “Tariffe dei diritti di escavazione”

3. L'operatore versa le somme di cui all'articolo 16, comma 2, lettera a), per l'84 per cento al comune o ai comuni di cui all'articolo 16, comma 2, lettere a) e d), per il 14 per cento alla provincia di riferimento o alla Città metropolitana di Milano, e, per il restante 2 per cento, alla Regione. Le somme sono utilizzate dai comuni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 27, comma 9, per la realizzazione di infrastrutture e interventi di recupero ambientale dell'area indirettamente interessata dall'attività estrattiva ulteriori rispetto a quelli previsti dal progetto di coltivazione e recupero di cui all'articolo 12. Le province e la Città metropolitana di Milano possono utilizzare le somme di cui al presente articolo anche per l'eventuale attivazione di convenzioni con le Agenzie di tutela della salute (ATS) competenti per territorio ai sensi dell'articolo 26, comma 2, e con l'ARPA ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera g), nonché per la gestione dell'attività delle consulte di cui all'articolo 24, comma 1, fermo restando quanto previsto all'articolo 27, comma 8. I comuni, le province e la Città metropolitana di Milano danno evidenza sui propri siti istituzionali degli interventi per i quali sono utilizzate le somme di cui al presente comma.

Art. 19 – “Opere di mitigazione, recupero e compensazioni ambientali”

7. Per la realizzazione delle opere di mitigazione e recupero ambientale è consentito l'utilizzo di rifiuti di estrazione in conformità alle previsioni di cui al d.lgs. 117/2008, nonché di idonei materiali inerti generati come sottoprodotti o derivanti dal riutilizzo, dal riciclaggio e recupero di rifiuti o da altre fonti alternative nel rispetto del d.lgs. 152/2006 e dei criteri e norme di settore.

9. La Giunta regionale individua forme incentivanti, con l'esclusione della remunerazione finanziaria diretta, per promuovere le migliori pratiche nel campo della mitigazione e del recupero ambientale delle cave e provvede agli adempimenti di cui all'articolo 11 bis della l.r. 17/2011.

Art. 20 – “Reperimento di materiale per opere pubbliche ed estrazione di materiale non prevista dal PAE”

1. La realizzazione di cave di riserva per opere pubbliche non previste nei PAE e finalizzate al reperimento di materiale per le opere pubbliche di interesse statale o regionale, fino all'integrazione dei quantitativi occorrenti, è soggetta al rilascio di autorizzazione o concessione da parte della Regione.

2. A tal fine, il progetto definitivo delle opere pubbliche di cui al comma 1 deve comprendere un piano di reperimento dei materiali occorrenti, considerando in via prioritaria i materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative, nonché il materiale proveniente dalle cave individuate nei PAE. In subordine, il progetto di cui al primo periodo può contenere la previsione di cave di riserva e il relativo progetto di coltivazione, privilegiandone la localizzazione, laddove possibile, in prossimità dell'opera pubblica.

3. Il progetto di coltivazione delle cave di cui al comma 1 è approvato nell'ambito della procedura di approvazione del progetto definitivo delle opere pubbliche di cui allo stesso comma 1 e comprende il progetto delle opere di recupero, mitigazione e compensazione definito secondo quanto disposto dall'articolo 19.

4. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di cava di cui al comma 1 è rilasciato, conformemente al progetto di coltivazione approvato ai sensi del comma 3, all'impresa alla quale è affidata la realizzazione dell'opera pubblica con la correlata estrazione di materiale; il titolo abilitativo decade in caso di cessazione del contratto per la realizzazione dell'opera pubblica con correlata estrazione di materiale.

5. Il materiale estratto nelle cave di cui al comma 1 è esclusivamente impiegato per la realizzazione dell'opera pubblica per la quale è stato rilasciato il titolo abilitativo di cui al comma 4; tale titolo non può avere, in ogni caso, durata superiore a quella prevista per la realizzazione dell'opera stessa, ivi incluse eventuali estensioni dei termini temporali per la realizzazione dell'opera, previste in fase di esecuzione. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa prevista all'articolo 25, comma 1.

6. Sono soggette al rilascio di autorizzazione o, limitatamente ai casi di cui alla lettera f), di concessione da parte delle province o della Città metropolitana di Milano:

a) l'attività estrattiva nelle cave di recupero non comprese nei PAE;

- b) gli interventi finalizzati alla realizzazione di bacini idrici per irrigazione, piscicoltura e pesca sportiva, nonché di bacini idrici assimilabili per morfologia e modalità di realizzazione, che comportano l'asportazione di materiali inerti destinati alla commercializzazione fino al volume massimo stabilito dalla Regione con il provvedimento di cui al comma 8;
- c) l'asportazione e la commercializzazione dei materiali litoidi di risulta da attività estrattiva giacenti in cave cessate;
- d) l'autorizzazione alla ricerca finalizzata a individuare materiali litoidi aventi particolari caratteristiche tecnologiche o merceologiche;
- e) l'attività estrattiva finalizzata al miglioramento della gestione dei fondi agricoli, nonché al reperimento di materiali inerti necessari per lo sviluppo delle ordinarie pratiche agricole, che comportano l'asportazione di materiali inerti al di fuori del fondo o dei fondi dell'azienda agricola, con un rapporto tra materiali ricavati e superficie escavata superiore a 500 mc per ettaro, fino al volume massimo stabilito dalla Regione con il provvedimento di cui al comma 8, previo parere dei consorzi di bonifica interessati secondo quanto previsto dall'articolo 80 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e parere vincolante del comune o dei comuni interessati, nonché, nel caso di interventi previsti nelle aree protette di cui all'articolo 1 della l.r. 86/1983, dell'ente gestore dell'area protetta interessata;
- f) la realizzazione di cave di riserva non previste nei PAE e finalizzate al reperimento di materiale per le opere pubbliche diverse da quelle di cui al comma 1, secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 5.

7. Per le autorizzazioni e concessioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste agli articoli 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 19. Per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, alla Regione spettano gli oneri istruttori di cui all'articolo 12, comma 19, lettera f), e l'operatore versa le somme dovute, a titolo di tariffa, agli enti di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, nella quota percentuale e per le finalità e attività di cui allo stesso articolo 18, commi 2 e 3. In caso di rilascio delle concessioni regionali di cui al comma 1, il concessionario corrisponde il canone dovuto secondo quanto previsto all'articolo 14, comma 10, intendendosi sostituita la Regione alla Città metropolitana di Milano o alla provincia territorialmente interessata, ai fini del versamento all'ente concedente della correlata quota percentuale del canone.

8. La Giunta regionale specifica le modalità e le procedure per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

Art. 23 – “Catasto regionale delle cave”

1. Il catasto regionale delle cave attive e cessate costituisce lo strumento informatico di raccolta ed elaborazione delle informazioni giuridico-amministrative, territoriali, produttive e ambientali relative all'attività estrattiva.

2. Compete alla Giunta regionale la gestione informatica e lo sviluppo del catasto di cui al comma 1 e dei dati in esso contenuti.

3. Le province e la Città metropolitana di Milano curano l'aggiornamento dei dati del catasto secondo termini e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.

Art. 24 – “Consulte provinciali e metropolitana e comitato consultivo regionale per le attività estrattive di cava”

1. Ciascuna provincia e la Città metropolitana di Milano possono costituire un'apposita consulta per le attività estrattive di cava, composta dal dirigente competente in materia di attività estrattive della provincia o della Città metropolitana di Milano, che la presiede, e da un numero massimo di otto esperti in materia geologico-mineraria, economico-giuridica, urbanistico-ambientale e agronomica-forestale, anche esterni, nonché da rappresentanti dei comuni territorialmente interessati, delle organizzazioni sindacali di categoria, delle associazioni degli imprenditori del settore estrattivo, delle associazioni degli imprenditori edili, delle associazioni delle categorie degli operatori agricoli e delle associazioni di tutela dell'ambiente; alle sedute della consulta sono invitati anche rappresentanti della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio territorialmente competente.

- 2. La consulta di cui al comma 1 è un organismo tecnico che supporta la provincia o la Città metropolitana di Milano nelle decisioni inerenti all'attuazione della presente legge e, in particolare, nell'elaborazione del PAE.*
- 3. La composizione della consulta è rinnovata a ogni rinnovo del consiglio provinciale o metropolitano e resta in carica sino alla nomina dei nuovi componenti.*
- 4. Il funzionamento di ciascuna consulta provinciale o metropolitana è disciplinato dalla rispettiva provincia o dalla Città metropolitana di Milano, che può far fronte agli eventuali oneri finanziari anche tramite la quota parte delle somme spettanti ai sensi dell'articolo 18, comma 3.*
- 5. È istituito il comitato consultivo regionale per le attività estrattive di cava, nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente. Il comitato, che svolge attività di supporto tecnico e giuridico, è composto dal direttore della direzione regionale competente in materia di attività estrattive, che lo presiede, e da un numero massimo di sei esperti in discipline geologiche e minerarie, giuridiche ed economiche, urbanistiche e ambientali, anche esterni alla Regione, nonché da rappresentanti delle direzioni regionali interessate, da un rappresentante rispettivamente dell'ARPA e di ANCI Lombardia, delle associazioni di tutela dell'ambiente e delle associazioni degli imprenditori del settore estrattivo, nonché dal dirigente competente in materia di attività estrattive della Città metropolitana di Milano o della provincia di volta in volta territorialmente interessata. In caso di consultazione, ai sensi del comma 6, su temi di ordine generale, alle sedute del comitato sono invitati a partecipare i presidenti delle consulte provinciali o loro delegati. Alle sedute del comitato è invitato anche un rappresentante della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio territorialmente competente.*
- 6. Il comitato di cui al comma 5 fornisce il supporto tecnico richiesto, in merito all'atto d'indirizzo di cui all'articolo 8 e ai fini della verifica regionale di cui all'articolo 10, comma 4. Il comitato è consultato prima della adozione della o delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 6. Può essere, altresì, consultato sull'esercizio delle altre funzioni di competenza regionale ai sensi della presente legge.*
- 7. Il comitato è rinnovato all'avvio di ogni legislatura regionale e, comunque, entro sei mesi dalla data di proclamazione del Presidente della Regione eletto; il comitato resta in carica sino alla nomina dei nuovi componenti.*
- 8. Agli esperti del comitato consultivo di cui al comma 5 spetta, nel rispetto della normativa vigente, un gettone di presenza, nonché l'eventuale rimborso delle spese nella misura stabilita dal provvedimento di cui all'articolo 18, comma 2, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).*
- 9. La Giunta regionale definisce termini e modalità per la composizione, il rinnovo e il funzionamento del comitato di cui al comma 5.*

Art. 29 – “Abrogazione”

- 1. La l.r. 14/98 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava) è abrogata, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 28 e di quanto previsto al comma 3 del presente articolo.*
- 2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti o derivanti dalle disposizioni abrogate o modificate ai sensi della presente legge; permangono e restano efficaci gli atti adottati sulla base delle medesime. Fermo restando quanto previsto nelle norme transitorie e finali di cui all'articolo 28, ogni rinvio alla l.r. 14/1998 contenuto in altre leggi, regolamenti o atti amministrativi regionali deve intendersi riferito, ove compatibile, alla presente legge.*
- 3. Fino alla data di pubblicazione nel BURL dei provvedimenti attuativi, diversi da quelli di cui all'articolo 28, comma 1, della presente legge, si applicano, ove compatibili, gli atti di indirizzo e le disposizioni tecniche vigenti emanati ai sensi della l.r. 14/1998.*

Atti della Giunta da elaborare

(prime disposizioni)

Articolo 4 comma 5:

- gli strumenti per favorire l'utilizzo di materiali inerti provenienti dal riutilizzo, dal riciclaggio e dal recupero di rifiuti o da altre fonti alternative nelle opere pubbliche;
- le misure incentivanti per l'adozione di sistemi di gestione della qualità, il risparmio energetico, l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile e l'innovazione tecnologica nell'attività estrattiva e la disciplina della relativa procedura d'accesso, nonché i requisiti qualificanti e i comportamenti virtuosi che gli operatori interessati alle stesse misure devono dimostrare di possedere.

Articolo 15, comma 4

- l'entità della riduzione delle somme di cui all'articolo 18 nei casi di cui ai commi 1 e 5;
- le condizioni e le modalità della proroga prevista al comma 1, lettera a), e della relativa applicabilità anche ai casi di cui al comma 5.

Articolo 18, comma 3

- le modalità e i criteri di riparto dei proventi delle tariffe dei diritti di escavazione, rispettivamente tra i comuni sede dell'attività estrattiva e quelli interessati dagli impatti evidenziati nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA